RASSEGNA ITALIANA DI CRIMINOLOGIA ANNO XX N.2 2026

Società Italiana di Criminologia

Articoli generali

"Runway Jury" by Gary Fleder: a study on group psychological manipulation

"La Giuria" di Gary Fleder: un'analisi sulla manipolazione psichica di gruppo

Kimberly Pagani

OPEN ACCESS

Double blind peer review

How to cite this article: Pagani K. (2026). "Runway Jury" by Gary Fleder: a study on group psychological manipulation. *Rassegna Italiana di Criminologia*, XX, 2, 108-115 https://doi.org/10.7347/RIC-022026-p108

Corresponding Author: Kimberly Pagani, email: kimberly.pagani@icloud.com

Copyright: © 2026 Author(s). This is an open access, peer-reviewed article published by Pensa Multimedia and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Rassegna Italiana di Criminologia is the official journal of Italian Society of Criminology.

© The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest. This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors

Received: 19.05.2025
Accepted: 24.04.2026
Published: 30.06.2026

Pensa MultiMedia
ISSN 1121-1717 (print)
ISSN 2240-8053 (on line)
DOI: 10.7347/RIC-022026-p108

Abstract

This contribution uses Gary Fleder's film adaptation of The Runaway Jury (2003), based on John Grisham's novel of the same name (1996), to illustrate how certain artistic narratives can help us understand the origins and dynamics of real crimes, from the perspective of criminological narratology. The choice of the film, rather than the book, is motivated by its effectiveness in explaining the mechanisms of influence and induction that may be present in a particular type of social group: that of a US court jury, a central element in Common Law trials. From this perspective, the content and plot of the story highlight how and why a member of such a body may be able to manipulate the other jurors to the point of subverting the final verdict. As such, this film not only allows for an analysis of the American judicial system, with particular reference to issues relating to the formation and functioning of juries, but also provides an opportunity for comparison with the Italian judicial system, where the presence of so-called lay judges is provided for.

Keyword: Criminological Narratology; "The Runaway Jury" by Gary Fleder; Mechanisms of group manipulation; Jury trial; Comparative judicial systems

Riassunto

Questo contributo utilizza l'adattamento cinematografico de La Giuria (2003) di Gary Fleder, tratto dal romanzo "The Runaway Jury" di John Grisham (1996), per esemplificare come alcune narrazioni artistiche possano aiutare a comprendere l'origine e la dinamica di crimini reali, secondo la prospettiva della Narratologia Criminologica. La scelta del film, anziché del libro, è motivata dalla sua efficacia nello spiegare i meccanismi di influenzamento e di induzione che possono essere presenti in un peculiare tipo di gruppo sociale: quello di una giuria di un tribunale statunitense, elemento centrale nei processi di Common Law. In questa prospettiva, il contenuto e la trama del racconto evidenziano come e perché un membro di tale consesso possa essere in grado di manipolare gli altri giurati al punto da sovvertire il verdetto finale. Come ed in quanto tale, perciò, questo film non solo consente un'analisi del sistema giudiziario americano, con particolare riferimento alle problematiche inerenti la formazione ed il funzionamento delle giurie, ma offre altresì lo spunto per un confronto con il sistema giudiziario italiano, laddove sia prevista la presenza dei c.d. giudici popolari.

Parole chiave: Narratologia criminologica; "La Giuria" di Gary Fleder; Meccanismi di manipolazione gruppale; Processo con giuria; Sistemi giudiziari comparati

Kimberly Pagani, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Pavia.

"Runway Jury" by Gary Fleder: a study on group psychological manipulation

Introduzione

Questo contributo si prefigge di richiamare l'attenzione sia sul funzionamento di un peculiare gruppo istituzionale, come quello della giuria nei sistemi di Common Law, analizzandone le modalità di interazione intrinseche ed estrinseche, con tutti i rischi di influenzamento e di falsificazione, sia sulle differenze circa i requisiti, la formazione e la disciplina normativa di tale gruppo rispetto a quanto previsto dalla legislazione italiana. In merito, si prende spunto da "La giuria" (2003), adattamento cinematografico di Gary Fleder dell'opera letteraria di John Grisham "Runaway Jury" (1994), perché questo offre un significativo esempio della complessità e della vulnerabilità di un particolare settore del sistema giuridico statunitense, ovvero la selezione ed il funzionamento della giuria popolare in un processo penale; a conferma che certi racconti di fiction possono spiegare chiaramente la genesi e la dinamica di alcuni crimini reali, secondo la prospettiva della Narratologia Criminologica (Francia, Verde & Birkhoff, 1999; Rossi & Verde, 2007; Verde, Angelini, Boverini & Majorana, 2006, 2010; Verde, Gualco, Angelini & Focardi, 2008; Francia, 2010; Verde & Barbieri, 2010; Barbieri, Bandini & Verde, 2015; Barbieri, 2014, 2015, 2017; Verde, 2020; Verde, Gentilucci, Santamaria, Speretta & Rocca, 2022).

Dall'opera letteraria all'adattamento cinematografico

La narrazione del mondo giudiziario risulta uno dei generi più diffusi, longevi e di maggior successo nel cinema, poiché il tribunale, quale luogo nel quale si applica la legge, nella convinzione di amministrare la giustizia, ben si presta a trasformarsi in un set (Rocchi & Sonego, 2022; Papke, 1999), fors'anche perché le figure previste dalla norma in questo contesto (magistrato, avvocato, imputato, vittima, consulenti tecnici, forze dell'ordine, etc.), in fondo, non sono altro che "attori sociali", cioè soggetti che con le loro azioni, contrarie o meno alla norma, danno un contributo alla costruzione di una certa parte della realtà sociale (Gallino, 1987). Ulteriore elemento da considerare è rappresentato dai frequenti adattamenti cinematografici di romanzi di successo (Rocchi & Sonego, 2022), con tutti i vantaggi economici del caso, come anche nella pellicola in esame, che non può considerarsi soltanto un libero adattamento, ma una riproduzione sufficientemente fedele del testo originario[1].

La vicenda si apre con una classica scena: un manager, Jacob Wood, è collocato nel paesaggio e nel traffico del lunedì mattina dopo un weekend passato in famiglia, scandito dalla festa di compleanno del figlio. Ma la tragedia è dietro l'angolo, perché un ex collega, licenziato la settimana precedente, entra nell'ex-ufficio e inizia a sparare all'impazzata sui presenti, uccidendo anche Jacob Wood. Siamo a New Orleans e, dopo due anni, la vedova Wood intenta un processo contro la potente società di armi, la Vicksburg, ritenuta responsabile in quanto produttrice e venditrice dell'arma usata dall'assassino del marito. Trattasi di un caso complesso, controverso e problematico, in virtù delle varie posizioni ideologiche esistenti nella società statunitense sulla vendita e sulla circolazione delle armi da fuoco, per cui il ruolo della giuria popolare diviene di fondamentale importanza. In tale contesto, si colloca il protagonista Nicholas "Nick" Easter, il quale viene selezionato come giurato. Inizialmente, sembra un giovane apatico e disinteressato, ma ben presto si scopre che, insieme alla sua complice, Marlee, sta orchestrando un piano meticoloso per manipolare il verdetto della giuria. I due contattano le due parti, offrendo, in cambio di denaro (dieci milioni di dollari), la possibilità di controllare l'esito del processo. Di fronte a questa offerta, Rohr, l'avvocato della vedova, dopo qualche esitazione, rifiuta con decisione e si appella al sistema della giustizia. Al contrario, Fitch, legale della contro-parte, accetta e fa depositare la cifra su un conto bancario estero. Alla fine del processo, la giuria esprime un verdetto favorevole alla vedova e di condanna per la fabbrica di armi. Mentre Rohr esulta, Fitch chiede spiegazioni per l'esito inatteso e scopre così di essere rimasto vittima di un raggiro: infatti, Nick e la sua fidanzata Marlee gli hanno teso una trappola per vendicarsi dell'esito di un processo analogo di alcuni anni prima, durante il quale, utilizzando lo stesso sistema di corruzione della giuria, Fitch fece assolvere l'assassino della sorella di Marlee.

La rappresentazione di un gruppo decisionale: la giuria

Al centro dell'intera vicenda vi è un gruppo di persone che hanno l'onore e l'onere di emettere un verdetto su una questione giudiziaria ben precisa: la giuria popolare. Questa è un organo collegiale e che, nei sistemi di common

1 La differenza più rilevante tra film e romanzo risiede nell'oggetto del contendere; infatti, mentre nel primo la causa è intentata contro una società produttrice di armi da fuoco, nel secondo invece contro un'azienda produttrice di tabacco.

law, è parte integrante e fondamentale dell'impianto del processo: è proprio la giuria, del resto, ad avere il dovere e il potere di decidere l'esito del caso dibattuto, stabilendo, in ambito penale, se l'imputato sia o meno colpevole delle accuse mossegli e, in quello civile, se e chi siano i responsabili dei peculiari addebiti, oltre all'eventuale risarcimento (Delfino, 2024). Secondo letteratura, del resto: "*La giuria tiene insieme un piccolo gruppo di persone comuni che sono assemblate su una base temporale allo scopo di decidere se una persona accusata è colpevole di un reato criminale, o quale tra due parti dovrebbe prevalere in un processo civile* " (Vidmar, 2000, p. 1). Da ciò si evince che il gruppo può essere definito come un insieme di persone (almeno tre, altrimenti è corretto parlare di "coppia", anziché di "gruppo") che interagiscono tra loro e che condividono mete e norme comuni che stanno a capo della loro attività, sviluppando una rete di ruoli e di relazioni affettive (Harré, Meccaci & Lamb, 1998). Nello specifico, la giuria è un tipo di gruppo secondario[2] e, al contempo, sociale, con una finalità istituzionale e normativa unica ed inderogabile. Inoltre, nella ricostruzione del set dell'aula giudiziaria, la giuria ha una collocazione scenica ben precisa, poiché *"…i tavoli della difesa e della accusa sono disposti in modo simmetrico, e il banco della giuria e la fila di sedie dietro alla sbarra sono rispettivamente la balconata e l'orchestra"* (Papke, 1999, pag. 479); a conferma del ruolo principale rivestito dai giurati.

La manipolazione gruppale

Analizzando il funzionamento della giuria popolare nel corso della narrazione filmica, si osserva che alcune ricadute concrete sull'andamento e sull'esito del processo possono dipendere dalle falle di tale sistema, in riferimento all'effettiva possibilità di manipolazione della quale possono essere oggetto i giurati. Infatti, i protagonisti attuano diverse strategie di induzione e di persuasione dell'intero gruppo, ovvero una serie di azioni dirette a influenzare non solo i singoli giurati, ma la rete globale di decisioni, cioè il sistema decisionale di tutti i membri del gruppo.

In ordine di apparizione, il primo soggetto è l'antagonista per eccellenza, presentato mentre irrompe nella stanza dov'è riunito il pool di analisi dei profili dei potenziali giurati; egli è il consulente ingaggiato dall'impresa di armi, Ranking Fitch, descritto nei seguenti termini: "*uomo dai modi Dispotici e severi, dallo sguardo rancoroso, le sue labbra si schiudevano solo per bere e mangiare, qualche volta per parlare, ma mai per sorridere. Era un uomo dal temperamento collerico, si diceva che non perdesse la propria aggressività neanche nel sonno"* (Grisham, 2016, p. 13). Spregiudicato nel condizionare la composizione della giuria sin dalla sua formazione ed abile ad utilizzare metodi illeciti di controllo interno, nonché ad attuare minacce e ritorsioni contro chi non risponda alla linea di condotta da lui imposta. Nel processo di analisi dei profili dei giurati, la sua attenzione si concentra sul secondo protagonista: Nicholas "Nick" Easter, presentato come un ragazzo semplice, che vive in un mini-appartamento, dipendente in una videoteca ed arrivato otto mesi prima non si sa da dove. Egli aveva attirato la diffidenza di Fitch, poiché *"non aderiva al loro modello di giurato, ma era senz'altro un elemento da tenere d'occhio. Il problema è che non sapevano niente di lui. Il suo passato era un mistero"* (Grisham, 2016, p. 9). La sua figura è strettamente collegata a quella della sua compagna e complice, Marlee; tant'è che i due formano una coppia molto affiatata, nella quale la donna pianifica meticolosamente le strategie da attuare per influenzare l'esito della causa (è lei che scandisce i tempi, i modi e il valore di ogni richiesta con tutte le parti coinvolte), a differenza dell'uomo, il quale, sempre su sue direttive, realizza le medesime all'interno della giuria.

Le manipolazioni nel film

Le strategie di manipolazione sono rappresentate in diversi momenti del racconto. Sulla scorta delle caratteristiche personologiche già esaminate, è indubbio che la sistematica opera di alterazione avvenga tanto nella selezione dei giurati, quanto durante il dibattimento processale, come esemplificato dall'operato di Ranking Fitch: non a caso, egli, maniacale nella ricerca dei dettagli, sin da prima che inizi il processo, raccoglie una moltitudine di informazioni (personali, familiari, sociali, etc.) sui potenziali membri della giuria, per cogliere sia le loro modalità di pensiero, sia le dinamiche di influenzamento reciproco all'interno del gruppo. Successivamente, in base ai dati raccolti su ogni potenziale giurato, viene stilato un profilo psicologico molto dettagliato su ciascuno di essi, ossia dei veri e propri report sui rispettivi punti di forza e di debolezza, allo scopo di conoscere anticipatamente le loro eventuali reazioni a specifiche argomentazioni, testimonianze e pressioni psicologiche. Quanto esposto, pertanto, non è altro che la versione esasperata del c.d. *jury vetting* utilizzato nei processi reali nella fase della consulenza di giuria (Diamond & Casper, 1992).

Entrando nel merito della vera e propria fase della selezione della giuria (il c.d. *voir dire*), Fitch mira a un processo basato non sulla neutralità e sull'imparzialità, ma sulla prevedibilità e sulla duttilità delle decisioni che saranno prese, vale a dire su di un sistema operativo costruito su tutta una serie di ricusazioni realisticamente immotivate. Queste, del resto, non sono casuali, ma sono gli esiti di interventi mirati ad eliminare preventivamente, anche mediante l'analisi della comunicazione non verbale, quei candidati che potrebbero essere intrinsecamente ostili, con l'obiettivo ultimo di plasmare una giuria coesa e prevedibile, perciò in linea con il *confirmation bias* (Nickerson, 1998).

2 La differenza tra gruppo primario e secondario è data dalla tipologia di relazione intercorrente tra i membri: nella prima tipologia rientrano relazione connotate da un legame interpersonale profondo che rafforza il senso di appartenenza (come nel caso della famiglia); viceversa, nella seconda tipologia i rapporti sono formali, orientati al raggiungimento di uno scopo specifico e, pertanto, limitati nel tempo (come in un gruppo di lavoro)

Una volta formata la giuria con individui inclini a valutare positivamente soltanto quegli elementi a favore di una certa committenza, nel film viene mostrata la misura dell'isolamento dei giurati, diretta a proteggerli da eventuali ingerenze esterne (pratica questa oggi non più attuata). Nonostante ciò, resta immutata l'influenza di Fitch, che addirittura individua il soggetto che assumerà il ruolo chiave di presidente della giuria, Frank Herrera, selezionato per le sue qualità di rigore, disciplina ed intransigenza, forgiate dalla sua pluriennale attività nella marina militare.

In tale contesto, iniziano a scoprirsi le abili strategie contro-manipolative di Nicholas Easter e Marlee: una volta archiviata la prima mossa, ovvero quella di essere selezionato come giurato, Nicholas è molto scrupoloso a presentarsi come un cittadino comune, non particolarmente eccentrico, o con interessi che possano farlo qualificare in modo negativo, o pur sempre sospetto, da una delle due parti. Nella fase di isolamento con gli altri giurati, egli inizia a tessere la sua trama per attuare la sua vendetta. Easter, facendo tesoro delle informazioni acquisite da Marlee, utilizza il suo carisma, la sua intelligenza e la sua apparente normalità per guadagnarsi la fiducia e il rispetto degli altri giurati. Ascolta, empatizza e si rende disponibile. Questo è il fondamento della sua leadership informale. Ad esempio, proprio nel corso della designazione del portavoce della giuria, individuato sin dal principio da Fitch in Herrera, che premeva per ricevere tale nomina, Nicholas apre e guida un dibattito in modo da far nominare un altro individuo, Herman Grimes; egli, come soggetto non vedente, stando alla legislazione vigente, avrebbe potuto essere esentato, ma, dimostrando un marcato senso civico, riesce a farsi ammettere tra i giurati e, essendo laureato in legge, diventa la persona idonea a ricoprire il ruolo di portavoce.

L'apice della contro-manipolazione, messa in atto da un agito coordinato sia all'interno che all'esterno del gruppo, è rappresentato dalla "vendita" del verdetto favorevole a fronte di un'ingente somma di denaro. È appunto Marlee, dall'esterno, a gestire le trattative e a prendere contatti sia con Rohr, che con Fitch; mentre il primo, nonostante i dubbi iniziali, declina la proposta (confermando così la propria integrità), il secondo accetta. Addirittura, per persuadere Fitch del loro potere sulla giuria, Nicholas e Marlee escogitano alcune "dimostrazioni": la più emblematica è quella che vede i giurati, all'interno dell'aula, recitare all'unisono il giuramento di fedeltà, azione apparentemente spontanea, ma orchestrata da Nicholas facendo leva sui sentimenti di alcuni giurati. Tale stratagemma colpisce nel segno: Fitch vede vacillare tutto il sistema di manipolazione da lui messo in atto, per cui inizia a ritenere attendibile il potere riferito da Nicholas e Marlee, per cui accetta di negoziare. Questi ultimi aumentano progressivamente la cifra richiesta, spingendo Fitch al limite. Ogni volta che Fitch è sul punto di mollare, Marlee fornisce una nuova "prova" del loro controllo sulla giuria, o sfrutta le pressioni che Fitch subisce dai suoi clienti per costringerlo ad accettare. La "vendita" si concretizza quando Fitch, sotto pressione, autorizza un bonifico bancario di molti milioni di dollari su un conto indicato da Marlee. Questa transazione è la prova tangibile del suo tentativo di corruzione. Dopo il pagamento, la giuria emette il suo verdetto, ma, contro ogni aspettativa di Fitch, esso è a favore dell'accusa e condanna l'azienda produttrice di armi a un ingente risarcimento. Subito dopo il verdetto, Marlee contatta Fitch, rivelando le loro vere identità e l'autentico scopo di tutta l'operazione: Nicholas Easter è Jeff Kerr e Marlee è Gabrielle Brant, la sorella di una vittima di un precedente massacro, del quale l'industria delle armi era stata assolta grazie alle manipolazioni di Fitch. Il denaro da lui pagato, perciò, non è per un verdetto a suo favore, ma per finanziare un fondo contro la violenza armata. Nicholas e Marlee usano poi la prova della corruzione, cioè la ricevuta del bonifico bancario effettuato da Fitch, per costringerlo a ritirarsi dalla sua professione, minacciando di rendere pubblica l'avvenuta transazione.

Le teorie psicologiche di riferimento

Le tecniche di manipolazione rappresentate da Gary Fleder richiamano diverse teorie scientifiche, che, seppur ritenute obsolete da alcuni, considerato il periodo storico nel quale furono formulate, nel campo scientifico hanno conservato tutta la loro validità, avendo motivato un certo approfondimento critico delle dinamiche gruppali anche con l'evolversi della società; trattasi specialmente della "teoria del campo" di Kurt Lewin (1940; Balloni,2009), quella del "conformismo" di Solomon Asch (1951), quella dell'obbedienza di Stanley Milgram (1963) e, infine, quella della c.d. della polarizzazione di gruppo (Moscovici & Zavalloni, 1969).

La manipolazione di Nicholas si fonda sulla capacità di assumere una leadership informale all'interno del gruppo decisionale. Ciò viene realizzato adottando comportamenti strategici, come la creazione di alleanze, l'uso selettivo delle informazioni e l'analisi delle vulnerabilità individuali degli altri componenti. Queste dinamiche si ricollegano all'opera di Kurt Lewin, autore della "teoria del campo", nella quale i gruppi umani sono qualificati come delle "*totalità dinamiche sovrassomative*" (1951, p. 305). Con questa definizione Lewin mirava a sottolineare come "*il gruppo non fosse dato dalla somma degli individui che lo compongono, bensì la sua esistenza dipende da come questi interagiscono da loro, dall'esistenza di confini e regole, dalla condivisione di ruoli, dal riconoscimento di un leader…*" (1951, p. 146). Questi elementi indicano gli aspetti "anatomici" del gruppo, quelli cioè dai quali dipendono la creazione e la sopravvivenza del gruppo stesso. Successivamente sono stati studiati i dinamismi incentrati sugli stili di leadership, che hanno confermato come l'ambiente sociale creato dal leader influenzi profondamente il comportamento, la produttività e il morale del gruppo (Lewin, Lippitt & White, 1939; Dal Santo, 2013).

La situazione dell'isolamento, con contestuale assenza di interazioni con il mondo esterno, provoca una forte pressione nei membri del gruppo e in tali frangenti Ni-

cholas strumentalizza il pensiero collettivo con l'intento di favorire, in modo graduale, la consensualità degli altri giurati alla visione dominante del gruppo, persino quando questa è in contraddizione con le credenze iniziali e individuali di ognuno dei giurati, creando così quella che viene definita "verità collettiva" (Oliverio, 2007). Tale concetto è ribadito anche dalla teoria del conformismo di Asch (1955), con la quale si dimostra come l'identificazione ad una "verità collettiva", in alcuni casi, possa portare ad accettare comportamenti sbagliati e contrari alle proprie convinzioni. La storia è ricca di situazioni siffatte, per cui sia qui sufficiente ricordare i magistrali contributi di Karl Jaspers su "La questione della colpa" (1946). In linea di massima, "*sono le persone che hanno un forte bisogno di approvazione e di affiliazione, molto ansiose e con scarsa fiducia in sé stesse, quelle che cedono maggiormente al conformismo di gruppo e che sono pronte a seguire senza discutere qualsiasi decisione presa dal leader o dalla maggioranza*" (Oliverio, 2015, pag. 67). Lo studio dell'influenza sociale diventa così la disamina delle pressioni esercitate sulle persone sia per farle agire in modo diverso dalle loro convinzioni e dai loro valori, sia, in casi diversi, per dar loro la forza di resistere alla coercizione e alle minacce (Palmonari, Cavazza & Rubini, 2021). Ne consegue che le ricerche di Asch confermano come tanto il fenomeno del conformismo, quanto quello del consenso sociale possano essere spiegati in modo razionale (Palmonari, Cavazza & Rubini, 2021), così da poter trarre le seguenti conclusioni: se il gruppo è composto solamente da due persone, la pressione di chi dà una risposta diversa non basta a far cambiare idea all'interlocutore; se viceversa è composto da più persone, è più difficile al soggetto isolato difendere la propria opinione contro tutti gli altri interlocutori (Oliverio, 2007). Oltre a questo, l'operato di Nicholas riesce a raggiungere una vera e propria "polarizzazione" di gruppo; cioè, nella discussione tra pari, induce l'interlocutore a prendere le decisioni più estreme (Moscovici & Zavalloni, 1969; Devine, Clayton, Dunford, Seying & Pryce, 2001) a favore della propria posizione, sino a orientare il verdetto finale.

Sul fronte opposto e seppur in forma indiretta, viene rievocata anche la teoria dell'obbedienza all'autorità di Milgram (1974). Infatti, Fitch esercita un potere che non deriva soltanto da un ruolo istituzionale all'interno della vicenda processuale, ma che trae origine dalla sua abilità nelle tecniche di condizionamento, tanto efficaci da renderlo, agli occhi di chi lo circonda, quasi onnipotente. La manipolazione della giuria, del resto, avviene tramite atteggiamenti intimidatori connessi all'attività del suo team, che per raggiungere il risultato prefissato instaura un clima di soggezione psicologica che si ripercuote sulla capacità di giudizio dei singoli giurati.

Le dinamiche gruppali narrate, atte al raggiungimento graduale ad un verdetto non del tutto coerente con i fatti emersi durante il processo, possono essere lette attraverso una duplice lente teorica: i c.d comportamenti indotti e le c.d tecniche di neutralizzazione. In particolare, l'induzione è intesa come una forma di influenza non coercitiva ma profondamente relazionale, in cui il comportamento individuale viene progressivamente orientato dal clima psichico e comunicativo del gruppo (Callieri & Flick, 1973; Callieri, 1993; Callieri, 1996). Nei giurati, ciò si manifesta come una lenta modificazione della percezione del caso, favorita dalla pressione dialogica e dall'emergere di nuove cornici interpretative condivise. Al contempo, i mutamenti di posizione possono essere interpretate per il tramite delle c.d. tecniche di neutralizzazione, ovvero a meccanismi cognitivi antecedenti alla devianza, non eliminando il dettato normativo, ma ne sospendono temporaneamente la vincolatività, così da rendere l'infrazione in una condotta giustificata e moralmente accettabile (Sykes & Matza, 2010; Matza, 1976). All'interno della giuria, tali meccanismi permettono ai membri di riformulare il proprio giudizio senza percepirlo come una rottura con il sistema normativo, ma piuttosto come un atto di coerenza morale.

Infatti, a differenza dell'obbedienza acritica – ossia di quella tendenza a sottomettersi incondizionatamente ad una figura autoritaria anche quando tutto ciò sia in contrasto con la propria coscienza morale, o comporti altresì un danno ad altri individui (Milgram, 1963) – nel film traspare una palese resistenza da parte sia singoli, che del gruppo, come avvalorato dal verdetto finale. In tale prospettiva, risulta opportuno distinguere la manipolazione di cui è oggetto il gruppo della giuria popolare, così come descritto dalla rappresentazione filmica, quale gruppo istituzionale e temporaneo, dalla manipolazione distruttiva dei gruppi settari. Di fatto, in questi ultimi operano infatti mediante un controllo progressivo e sistematico della soggettività, tale da compromettere l'autonomia decisionale dell'individuo (Hassan, 1999; Santovecchi, 2004).

La giuria popolare: confronto tra il sistema statunitense e quello italiano

Da quanto detto, la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia appare uno dei cardini delle moderne democrazie. Affidare a comuni cittadini la risoluzione delle controversie, anche gravi, chiama in causa diverse ragioni: ad es., nel medioevo, in Inghilterra i giurati nascono come dei testimoni qualificati con il compito di sgravare i giudici dalle istruttorie più onerose. L'etimologia del termine giuria (*jury*) deriva proprio dal termine "giuramento", cioè dire la verità sui fatti che si è chiamati a valutare sulla scorta delle prove presentate; tale giuramento richiesto in origine ai giurati li rendeva, appunto, molto più simili a dei testimoni (Corso, 2008).

Nonostante il principio cardine dell'amministrazione popolare della giustizia, riconosciuto nei diversi sistemi giuridici, a livello pratico esistono però delle differenze circa il ruolo, la composizione e l'operatività di questi attori giudiziari, se si confronta il modello statunitense (rappresentato nella pellicola in esame) con quello italiano (Palermo, Mastronardi & Agostini, 2012).

Il sistema statunitense

Il sistema giudiziario statunitense comprende due sottoinsiemi, quello federale e quello statale, dotati di autonome organizzazioni normative autonome sia a livello sostanziale che processuale (Fanchiotti, 1987; Teodori, 1996).

Nel film, viene presentato un tipico caso di risarcimento del danno, il quale, per alcune condizioni specifiche, come la presenza di parti provenienti da Stati diversi (la c.d. *diversity jurisdiction*) e un valore economico della controversia superiore a 75 mila dollari, può essere trattato in un tribunale federale. Queste condizioni legali sono centrali nella trama, ma il vero protagonista è il ruolo della giuria, che costituisce il nucleo del sistema legale statunitense. In esso, la giuria non è soltanto un elemento procedurale, ma è un pilastro fondamentale della cultura giuridica e del modello giudiziario del paese (Kalven & Zeisel, 1966). Nessun altro ordinamento al mondo assegna a una giuria un ruolo così decisivo. Questo diritto è sancito dal VII Emendamento della Costituzione americana, che garantisce il diritto a un processo con giuria in ambito civile federale. La giuria, perciò, è intesa come garanzia di imparzialità e di giustizia e la sua stessa selezione è curata con molta attenzione.

La principale garanzia dell'imparzialità è assicurata dalla procedura, ampiamente illustrata nel film, del "*voir dire*", locuzione francese che letteralmente significa "dire il vero". Benché la sua conformazione muti a seconda del contesto giudiziario federale o statale, permane la funzione principale: quella di giungere a formare un collegio di giurati privi di pregiudizi e consono a valutare i fatti di causa, nonché ad emettere il giudizio finale. Il procedimento prende avvio con la selezione casuale dei potenziali giurati (*jury pool o venire*) da registri pubblici (ad es., dalle liste elettorali), in seguito notificati dal tribunale in forma scritta a mezzo posta ordinaria (la c.d. *jury summons*) (Bloeser, McCurley & Mondak, 2011). I soggetti devono obbligatoriamente rispondere alla convocazione e, preliminarmente, compilare un questionario diretto a fornire informazioni personali rilevanti per la selezione e per confermare la disponibilità, oppure chiedere un esonero motivato, entro breve termine prestabilito, generalmente fissato tra i 10 e 14 giorni dal ricevimento della convocazione (Schniederjans & Hollcroft, 2005). Una volta individuati i giurati, vengono convocati tramite una notifica, per cui, salvo casi di esenzione, essi devono presentarsi fisicamente in aula al giorno e all'ora stabilita, quando il giudice introduce la controversia e descrive anche le parti coinvolte (avvocati o potenziali testimoni).

In processi di grande rilievo, come quello rappresentato nel film, le parti si avvalgono della selezione scientifica della giuria (la c.d. *scientific jury selection*), cioè di esperti che analizzano i profili dei potenziali giurati, per identificare quelli favorevoli o contrari, influenzando così, alla fine, anche le ricusazioni e l'esito del processo stesso (Seltzer, 2006). Si entra, poi, nel c.d. *voir dire* in senso stretto, quando gli avvocati delle parti e il giudice interrogano i potenziali giurati, al fine di saggiarne opinioni rilevanti ed eventuali incompatibilità ambientali tra le parti coinvolte. Per escludere i soggetti che non garantiscono l'imparzialità richiesta, gli avvocati possono presentare o ricusazioni motivate (*challenge for cause*), oggetto poi di decisione discrezionale del giudice, o anche esclusioni immotivate (*peremptory challenges*), limitate nel numero (in ambito federale in diritto civile, solitamente tre per parte); queste ultime, però, non possono essere utilizzate per ragioni discriminatorie [3] (Norman, 1961; Kovera, Dickinson & Cutler, 2003; Marder 2015). Una volta conclusa la fase delle ricusazioni, si forma la giuria definitiva e i giurati prestano giuramento assumendo formalmente la funzione di giudice del fatto (Kotler, 1985), che dovrà, in base a tutte le informazioni acquisite, stabilire la responsabilità e determinare eventualmente natura ed entità dei danni. Il giudice, in questo contesto, opera da garante nell'applicazione della legge e si limita a fornire le direttive operative, ma non incide sul verdetto. E così si conclude la fase della selezione.

Nei processi civili federali, la giuria (*"petit jury"*) è composta generalmente da 6 a 12 membri, con l'eventuale nomina discrezionale di alcuni supplenti ("*alternate jurors*"). I giurati devono essere cittadini statunitensi, maggiorenni, residenti nel distretto, capaci di comprendere l'inglese e privi di impedimenti o gravi pendenze penali (secondo le condizioni espressamente previste dal 28 U.S.C. § 1865 e dalla Federal Rules of Civil Procedure, Rule 47).

Il sistema italiano

In Italia, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della giustizia si realizza nella figura del giudice popolare ed è sancita dall'articolo 102 comma 3 della Costituzione. Questa, pur non rivestendo un ruolo significativo nel sistema giudiziario italiano, al contrario di quello statunitense, rappresenta comunque un elemento civico e laico presente nel modello penale nazionale. In particolare, essa integra la composizione delle Corti d'Assise e d'Assise d'Appello, ovvero di quegli organi giurisdizionali che giudicano i reati di maggiore gravità, ex Legge n. 287/1951. Si tratta di un paradigma mutuato dall'esperienza tedesca, nella quale giudici togati e giudici laici compongono un collegio misto, che delibera congiuntamente su fatti e diritto, con parità di voto (Gentile, 2015). I due organi giurisdizionali penali ricorrono ad una lista di giudici popolari, suddivisi in ordinari e supplenti.

I cittadini che desiderano diventare giudici popolari devono fare richiesta al sindaco e i loro nomi vengono inseriti in elenchi comunali, poi verificati e unificati dal Tribunale competente per territorio. Dopo eventuali reclami, si formano gli albi definitivi, approvati con decreto. Da questi, in un sorteggio pubblico, si estraggono i nomi dei giudici

3 Il principio fondamentale che condanna l'esclusione dalla selezione della giuria, in particolare nelle *peremptory challenge* per ragioni razziali, è stato sancito dalla decisione della Corte Suprema del Stati Uniti "Batson contro Kentucky, 476 U.S. 79, (1986)". Retrived July 13, 2025, from https://tile.loc.gov/storage-services/service/-ll/usrep/usrep476/ usrep476079/usrep476079.pdf

ordinari e di quelli supplenti, che prestano servizio per 3 mesi, eventualmente prorogabili. Il ruolo è retribuito con un compenso giornaliero ed un rimborso delle spese (Parlatore, 2019). Ogni Corte è formata da due giudici togati e sei giudici popolari, sorteggiati da appositi albi comunali e vincolati a requisiti di cittadinanza, età (30–65 anni), buona condotta e un titolo di studio (scuola media per la Corte d'Assise, diploma per quella d'Appello). Sono esclusi magistrati, forze di polizia e membri del clero.

La selezione e l'assunzione dell'incarico avvengono nel modo che segue: a differenza del sistema statunitense, dove la *jury trial* risulta un organo indipendente che delibera in segretezza sui soli fatti (Hans & Vidmar, 2007), il giudice popolare italiano è parte di un organo unitario, motivato e soggetto a regole procedurali comuni, nel quale la funzione di garanzia democratica si accompagna ad un controllo tecnico-giuridico esercitato dal presidente togato (Amodio, 1979). Tale modello consente una deliberazione collegiale motivata, ma ha sollevato nel tempo diverse criticità: la disparità informativa tra togati e laici, la limitata formazione giuridica dei giudici popolari, il rischio che la loro funzione si riduca a mera ratifica delle decisioni proposte dai magistrati professionali (Gentile, 2015). In una prospettiva comparata, il sistema italiano appare orientato al compromesso tra efficienza e rappresentanza, ma pone interrogativi sull'effettiva autonomia della componente popolare rispetto alla funzione pedagogica o simbolica che essa finisce spesso per assumere (Corso, 2008).

Conclusioni

L'opera letteraria di John Grisham, rappresentata sullo schermo dal film di Gary Fleder, offre un significativo spunto per analizzare dinamiche di manipolazione gruppale più che plausibili e, magari, più frequenti di quanto si possa pensare, con tutte le conseguenze sull'esito finale della vicenda processuale sottesa, intaccando così la volontà sia individuale, che collettiva. La pellicola, infatti, con ogni verosimiglianza trasmette un messaggio non solo disincantato, ma anche negativo: la giuria, mitizzata come un'organizzazione fondata sulla neutralità e sull'imparzialità, in realtà è un aggregato di individui la cui autonomia risulta già in partenza inficiata dalla possibilità di accedere ad un certo tipo di informazioni sulla loro persona, con conseguente opportunità, da parte dei contendenti, di individuare i loro punti di maggior vulnerabilità, così da agire sui medesimi per assicurarsi un risultato comunque precostituito.

Il film, inoltre, evidenzia come le attività di deliberazione e di decisione del gruppo non siano affatto il risultato di un confronto tanto autonomo, quanto razionale, ma l'esito dell'influenza di una certa autorità estranea al gruppo stesso, finalizzata a raggiungere obiettivi di diversa natura (politica, sociale, economica, etc.), ma pur sempre egoistici, anziché valori istituzionali "super partes".

Infine, nel raffronto tra le diverse forme di amministrazione popolare della giustizia, segnatamente quella italiana e quella statunitense, si osserva come la figura della giuria, con specifica attinenza alle problematiche della manipolazione di un gruppo, assuma un differente rilievo: nel sistema americano, possono pur sempre verificarsi degli influenzamenti indiretti e/o diretti sui giurati, che a loro volta possono marcatamente incidere sul verdetto finale; in quello italiano, al contrario, i rischi di plausibili manipolazioni esterne sarebbero quantomeno minimali, se non addirittura assenti, ma quelli di un preponderante influsso sull'esito finale del processo da parte della componente togata su quella laica del collegio giudicante sarebbero oltremodo verosimili. Tale confronto tra ordinamenti, permette, in conclusione, di evidenziare come le dinamiche manipolative narrate, attinenti al gruppo della giuria popolare, si discostino in modo significativo soprattutto in termini di grado di pervasività del controllo, poiché in questo primo gruppo le forme di pressione e orientamento del giudizio si configurano come fenomeni essenzialmente situazionali, circoscritti al contesto processuale e funzionali alla formazione di una decisione giudiziaria specifica; al contrario, nelle sette, l'influenza assume una dimensione pervasiva e tendenzialmente stabile, incidendo in profondità sia a livello personale nonché sull'autonomia decisionale del soggetto.

Riferimenti bibliografici

Amodio, E. (1979). *Giustizia popolare, garantismo e partecipazione*. Milano: Giuffrè.

Asch, S. E. (1951). Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments. In H. Guetzkow (Ed.), *Groups, leadership and men* (pp. 177-190). Pittsburgh, PA: Carnegie Press.

Asch, S. E. (1955). Opinions and social pressure. *Scientific American*, 193 (5), 31-35.

Balloni, A. (2009). La teoria del campo di Kurt Lewin e le sue applicazioni in criminologia. *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, *3* (3), 171-186.

Barbieri, C. (2010, a). Ermeneutica e criminologia. In A. Verde & C. Barbieri (Eds.), *Narrative del male. Dalla vita alla fiction, dalla fiction alla vita* (pp.37-52). Milano: Franco-Angeli.

Barbieri, C. (2010, b). Il *noir*: genere letterario e cinematografico o stile di vita? Per una criminologia *noir*. In A. Verde & C. Barbieri (Eds.), *Narrative del male. Dalla vita alla fiction, dalla fiction alla vita* (pp.149-170). Milano: Franco Angeli.

Barbieri, C. (2014). 36 Quai des Orfèvres: esemplificazione narrativa del percorso criminoso dalla gelosia alla vendetta. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 4, 266-276

Barbieri, C. (2015). Vissuti di reato e stato di coscienza: esercizi di narratologia criminologica con Maupassant. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1, 21-28.

Barbieri, C., Bandini T. & Verde, A. (2015). "Non si sa come", ovvero il passaggio all'atto come corto circuito della narrazione. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 4, 259-268.

Bloeser, A.J., McCurley, C. & Mondak, J.J. (2011). Jury service as civic engagement: Determinants of jury summons compliance. *American Politics Research*, 40 (2), 179-204.

Callieri, B. (1993). I comportamenti indotti. Considerazioni di uno psicopatologo. *Attualità in Psicologia*, 8(4), 5–12.

Callieri, B. (1996). I comportamenti indotti. Considerazioni di uno psicopatologo. In V. Mastronardi (Ed.), *Criminologia, psichiatria forense e psicologia giudiziaria. Scritti in memoria di Franco Ferracuti* (pp. 77–83). Roma: Antonio Delfino Editore.

Callieri, B., & Flick, G. M. (1973). I comportamenti indotti: aspetti psichiatrici e giuridici. *Rassegna Medico-Forense*, I, 176–191.

Corso, L. (2008). *Giustizia senza toga. La giuria e il senso comune*. Giappichelli Editore: Torino

Delfino, B. (2024). L'Influenza del Ruolo della Giuria in Inghilterra Negli USA: Sguardo tra Cinema Realtà Dagli Anni '50 ai 2000. *Sapienza Legal Papers,* 11, 367-400.

Devine, D.J., Clayton, L.D., Dunford, B.B., Seying, R. & Pryce, J. (2001). Jury decision making: 45 years of empirical research on deliberating groups. *Psychology, public policy, and law*, *7* (3), 622-727

Diamond, S.S., & Casper, J.D. (1992). Blindfolding the Jury to Verdict Consequences: Damages, Experts, and the Civil Jury. *Law & Society Review*, *26* (3), 513–563.

Doise, W. (1969). Intergroup relations and polarization of individual and collective judgments. *Journal of Personality and Social Psychology*, *12* (2), 136-146

Fanchiotti, V. (1987). *Lineamenti del processo penale statunitense. Corso di lezioni*. Torino: Giappichelli.

Gallino, L. (1987). *L'attore sociale*. Torino: Einaudi.

Gentile, D. (2015). La figura del giudice popolare: Tra garanzia democratica e problematicità applicative. *Iura & Legal Systems*, 14, 177–206.

Grisham, J. (1996). *The Runaway Jury.* New York: Doubleday. (trad. it. La giuria, Milano, Mondadori, 2016)

Harré, R., Mecacci, L. & Lamb, R. (1998). *Psicologia. Dizionario enciclopedico*. Bari: Laterza.

Hassan, S. (1999). *Mentalmente liberi. Come uscire da una setta*. Roma: Avverbi.

Jaspers, K. (1946). *Die Schuldfrage: Ein Beitrag zur deutschen Frage*. Heidelberg: Lambert Schneider. (trad. it. La questione della colpa. Sulla responsabilità politica della Germania. Milano: Raffaello Cortina, 1996)

Kalven, H.Jr. & Zeisel, H. (1966). *The American jury.* Boston, MA: Little, Brown.

Kotler, M.A. (1985). Reappraising the Jury's Role as Finder of Fact. *Ga. L. Rev.*, 20, 123-172

Kovera, M. B., Dickinson, J. J., & Cutler, B. L. (2003). Voir dire and jury selection. In A.M. Goldstein (Ed.), *Handbook of psychology: Forensic psychology* (161–175). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons:

Lewin, K., Lippitt, R., & White, R. K. (1939). Patterns of aggressive behavior in experimentally created "social climates." *The Journal of Social Psychology, 10,* 271–299

Lewin, K. (1951). *Field theory in social science: selected theoretical papers*. Regno Unito: Harper.

Marder, N. S. (2015). Juror bias, voir dire, and the judge-jury relationship. *Chi.-Kent L. Rev.,* 90, 927-956

Matza, D. (1976). *Come si diventa devianti*. Bologna: Il Mulino.

Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *The Journal of abnormal and social psychology, 67* (4), 371-378

Moscovici, S., & Zavalloni, M. (1969). The group as a polarizer of attitudes. *Journal of Personality and Social Psychology, 12* (2), 125–135.

Milgram, S. (1974). The Dilemma of Obedience. *The Phi Delta Kappan*, *55* (9), 603–606.

Oliverio, A. (2007). S*trategie della scelta: introduzione alla teoria della decisione*. Roma: GLF.

Oliverio, A. (2015). *Individuo, natura, società. Introduzione alla filosofia delle scienze sociali*. Milano: Mondadori Università.

Palermo G.B., Mastronardi V. & Agostini, S. (2012). Il processo investigativo e accusatorio negli Stati Uniti d'America e in Italia. *Rivista di psichiatria, 47* (4 Suppl. 1), 42S-45S.

Palmonari, A., Cavazza, N. & Rubini, R. (2021). *Psicologia sociale*, Bologna: Il Mulino.

Papke, D. R. (1999). *The American Courtroom Trial: Pop Culture, Courthouse Realities, and the Dream World of Justice*, Faculty Publications. 537. Retrived July 2, 2025, from https://scholarship.law.marquette.edu/facpub/537.

Parlatore, G. (2019). *Alla scoperta dei giudici popolari: requisiti, compiti e compenso*. Retrived July 12, 2025, from https://www.gnewsonline.it/tutto-cio-che-ce-da-sapere-sui-giudici-popolari-requisiti-compiti-e-compenso/.

Nickerson, R.S. (1998) Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises. *Review of General Psychology,* 2, 1175-1220.

Norman, F. A. (1961). Selecting a Jury in Civil Trials. *Clev.-Marshall L. Rev.*, 10, 387- 395

Rocchi, M., & Sonego, A. (2022). Tribunali e giustizia nelle narrazioni seriali del prime-time statunitense. *Griseldaonline*, *21* (2), 79–93.

Santovecchi, P. (2004). *I culti distruttivi e la manipolazione mentale*. Bologna: EDB.

Schniederjans, M.J., & Hollcroft, E. (2005). A multi-criteria modeling approach to jury selection. *Socio-Economic Planning Sciences*, *39* (1), 81-102.

Seltzer, R. (2006). Scientific jury selection: Does it work? *Journal of Applied Social Psychology*, 36 (10), 2417-2435.

Sykes, G. M., Matza, D. (2010). Tecniche di neutralizzazione: Una teoria della delinquenza. In G. M. Sykes & D. Matza (Eds.), *La delinquenza giovanile. Teorie ed analisi*. Armando.

Teodori, M. (1996). *Storia degli Stati Uniti d'America*. Roma: Tascabili Newton.

Vidmar, N. (2000). A historical and comparative perspective on the common law jury. In N. Vidmar (Ed.), *World jury systems* (pp. 1–52). Oxford: Oxford University.

Vidmar, N. & Hans, V.P. (2007). *American Juries: The Verdict*. New York: Prometheus Books.

Verde A., Angelini F., Boverini, S. & Majorana, M. (2006). *Il delitto non sa scrivere. La perizia psichiatrica tra realtà e fiction*. Roma: DeriveApprodi.

Verde, A., Gualco, B., Angelini, F. & Focardi, M. (2008). Personaggi scientifici e personaggi letterari: la delinquente di Lombroso, la Norma di Bellini e l'influsso reciproco fra cultura di massa ed elaborazione scientifica. *Rassegna Italiana di Criminologia,* 2, 307-324.

Verde, A., Angelini, F., Boverini, S., & Majorana, M. (2010). The narrative structure of psychiatric reports. *International Journal of Law and Psychiatry*, *29* (1), 1-12.

Verde A. & Barbieri, C. (Eds.). (2010). *Narrative del male. Dalla vita alla fiction, dalla fiction alla vita*. Milano: Franco Angeli.

Verde, A. (2020). Whose narratives ?: The Self as (also) an alien – for a complex concept of 'Self' in narrative criminology. *Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit*, *10* (3), 35-58.

Verde, A., Gentilucci, M.L., Santamaria, A., Speretta, A. & Rocca, G. (2022). Il Barracuda si racconta: l'utilizzo di metodi di analisi narratologica, psicosociale e semiotica in criminologia clinica. *Rassegna Italiana di Criminologia,* 1, 66-77.